



D.M. 21 MAGGIO 2007: LA PROCEDURA NAZIONALE PER LA REGISTRAZIONE DELLE DOP E DELLE IGP

Con Decreto Ministeriale dello scorso 17 novembre (v. scheda informativa n. 79), il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali aveva dettato una nuova procedura per la registrazione delle DOP e delle IGP ai sensi del Regolamento 510/2006. Gli effetti del decreto del 17 novembre furono successivamente sospesi poiché lo stesso non aveva incontrato il parere favorevole delle Regioni. Oggi il provvedimento è stato sostituito dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 29 maggio 2007 n. 123.

Il nuovo Decreto introduce alcune novità che si segnalano sinteticamente nel seguito:

Il soggetto legittimato a presentare una domanda di riconoscimento è l'associazione costituita dai produttori e/o trasformatori che producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti purché appartenenti alla filiera. L'Associazione deve avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto o averlo deliberato in assemblea ed essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare (v. art. 4 del D.M. 12 aprile 2000 che detta le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP).

L'istanza deve essere presentata al Ministero ed alla Regione o alle Regioni sul cui territorio insiste la produzione interessata dalla registrazione. Il Decreto precisa l'elenco dei documenti che devono accompagnare l'istanza, tra i quali vi sono una più dettagliata relazione tecnica e storica. Il Ministero richiede inoltre la ricevuta del versamento di un contributo destinato a coprire le spese per il procedimento, il cui importo sarà fissato con successivo Decreto Ministeriale.

La procedura amministrativa si compone di due fasi:

Prima fase: entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza, la regione valuta la documentazione, formula un parere sulla legittimazione dell'associazione e sulla relazione socio economica (uno dei documenti da presentare unitamente all'istanza) e li trasmette al Ministero. Decorso il termine di 120 giorni, il Ministero ha ulteriori 120 giorni per accertare la legittimazione del soggetto richiedente, la completezza della documentazione, l'adeguatezza del disciplinare di produzione, ecc. (questi termini diventeranno operativi per le istanze presentate dal 1° gennaio 2008).

Eventuali osservazioni del Ministero sono comunicati alla/e regione/i ed all'associazione richiedente. Entro 90 giorni l'associazione deve fornire al Ministero ed alla/e regione/i una risposta, trascorsi i quali interviene la chiusura del procedimento.

Seconda fase: ultimate le verifiche con esito positivo, il Ministero lo comunica alla/e regione/i ed all'associazione. Se le valutazioni del Ministero e della/e regione/i non coincidono o se è necessario procedere alla valutazione congiunta di particolari problematiche, il Ministero convoca una conferenza di servizi con la/e regione/i che provvederà a comunicarlo ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria, ai produttori ed agli operatori economici interessati.

Successivamente il Ministero predispose il Documento Unico (sulla base del progetto di Documento Unico inviato dall'Associazione) e lo invia con il Disciplinare di produzione all'associazione che lo restituisce firmato.

Pubblicazione e trasmissione dell'istanza all'UE: il Ministero provvede alla pubblicazione della proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione, in mancanza di osservazioni, la richiesta di registrazione con la relativa documentazione sono notificate alla Commissione Europea.

Se invece pervengono osservazioni, il Ministero chiede all'associazione di predisporre le controdeduzioni e convoca entro 120 giorni una riunione con la/e regione/i, l'associazione, i soggetti che hanno presentato le osservazioni. Terminata la riunione il Ministero, d'intesa con la/e regioni, decide se procedere alla notifica alla Commissione europea o all'archiviazione della pratica.

Richieste di modifica del disciplinare possono essere presentate dal Consorzio di tutela riconosciuto. In assenza, la richiesta di modifica deve essere sottoscritta dai soggetti immessi nel sistema di controllo che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale almeno pari al 30% delle imprese coinvolte nella produzione. Tali percentuali devono essere verificate rispetto alla categoria dei "produttori e utilizzatori" come individuata dall'art. 4 del D.M. 12 aprile 2000.

Protezione transitoria può essere richiesta dall'associazione richiedente che abbia espressamente esonerato il Ministero da qualunque responsabilità conseguente al mancato accoglimento della richiesta di registrazione della denominazione. Una volta accordata, essa decade se entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto non è approvato il piano dei controlli. Le protezioni transitorie accordate prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 maggio 2007 sono revocate se non viene approvato il piano dei controlli entro il 21 maggio 2008.

Le disposizioni transitorie: le domande già presentate al Ministero prima della sua entrata in vigore devono essere integrate, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto con tutte le informazioni richieste a completamento della relazione tecnica e della relazione storica. L'associazione deve trasmettere la nuova documentazione anche alla regione che integra il parere già espresso. In assenza dell'integrazione la domanda viene archiviata dal Ministero. La ricevuta di versamento del contributo richiesto deve essere inviata al Ministero entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto che ne stabilirà l'importo.

Con la collaborazione delle APA socie.

Modena, 30 luglio 2007